






ISPRO

Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 172 del 18/12/2020)

N° 159 del 28/05/2021

Oggetto: Accordo tra ISPRO e Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi per il servizio di supporto relativo alla gestione dei fondi contrattuali		
Struttura Proponente	S.C. Attività Tecnico Amministrative	Mario Piccoli Mazzini
	S.S. Programmazione e Gestione Risorse Economiche	Cristina Gheri 
	Responsabile del procedimento	Veronica Margelli 
	Estensore	Veronica Margelli 
Allegati n.	1	

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
€ 6.517,72	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO (ASL, AO, IRCS, Polidivini RT)	3B020321	2021
€ 11.173,24	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO (ASL, AO, IRCS, Polidivini RT)	3B020321	2022
€ 11.173,24	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO (ASL, AO, IRCS, Polidivini RT)	3B020321	2023
€ 11.173,24	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO (ASL, AO, IRCS, Polidivini RT)	3B020321	2024

Eseguitibile a norma di Legge dal 28 MAG. 2021

Pubblicato a norma di Legge il 28 MAG. 2021

Inviato al Collegio Sindacale il 28 MAG. 2021

IL DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139 Firenze, in forza del D.P.G.R.T. n. 177 del 16/12/2016, prorogato con D.P.G.R.T. n. 172 del 18/12/2020 e con atto del Presidente della Giunta Regionale n. registrazione 0023084 del 20.01.2021

Visti/e:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 14 dicembre 2017, n. 74 che stabilisce che, a seguito dell'assorbimento delle funzioni dell'Istituto toscano tumori (ITT), l'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica assume la denominazione di Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO);
- la Delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 di parere favorevole sullo statuto e regolamento dell'ISPRO;
- la Delibera DG ISPRO n. 150 del 31 maggio 2018 di presa d'atto della Delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 sopra menzionata;
- la Delibera DG ISPRO n. 11 del 13 gennaio 2020 con la quale è stato modificato/integrato il Regolamento di organizzazione e l'organigramma adottato con Delibera DG ISPRO n. 150 del 31 maggio 2018;

Richiamata/i:

- la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 1, comma 1-bis che riconosce l'autonomia negoziale della pubblica amministrazione;
- l'art. 43, comma 3, della Legge del 27 dicembre 1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", che prevede la possibilità per le Aziende Sanitarie di stipulare accordi anche con soggetti pubblici e privati diretti a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi a quelli ordinari;
- l'art. 29 della Legge 448/2001 "Misure di efficienza delle Pubbliche Amministrazioni" che autorizza le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, ad acquistare sul mercato i servizi, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione;
- l'art. 29 della Legge 448/2001 di cui sopra, al comma 2 che prevede la possibilità, per le Pubbliche Amministrazioni di ricorrere a forme di autofinanziamento tramite la cessazione di servizi;

Premesso che:

- le Pubbliche Amministrazioni sono chiamate ad improntare la loro azione a criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
- la Pubblica Amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato, salvo che la legge disponga diversamente (art. 1, comma 1-bis della Legge n. 241/1990);
- l'art. 8 della Legge regionale della Toscana n. 40/2005 prevede il ricorso all'intesa e agli accordi interaziendali quali strumenti finalizzati a rendere operativi, in una logica di rete, gli indirizzi regionali e di area vasta;
- le Aziende del Servizio sanitario regionale toscano sono da tempo impegnate a perseguire i propri obiettivi istituzionali assumendo la rete regionale quale ambito in cui realizzare modelli di integrazione idonei sia a ottimizzare l'utilizzo delle pubbliche risorse, sia ad implementare offerte di servizi di alta specializzazione;
- ISPRO:
 - ha interesse a concludere contratti/convenzioni con Enti privati e Pubblici in quanto strumenti atti a favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa, una migliore qualità dei servizi prestati e realizzare maggiori economie;
 - in mancanza di una propria organizzazione e di personale interno dedicato, necessita di avvalersi di un soggetto terzo per la gestione dei propri fondi contrattuali;

Considerato che:

- ISPRO e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi:

- hanno instaurato negli anni accordi di collaborazione per il perseguimento delle reciproche finalità istituzionali, alcuni dei quali attualmente in corso;
- l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi ha al suo interno apposita Unità Operativa dedicata alla gestione dei fondi contrattuali, disponendo quindi delle adeguate risorse professionali e strumentali per fornire ad ISPRO il supporto tecnico-amministrativo di cui necessita, sulla materia in oggetto;

Valutato l'esito positivo delle collaborazioni tra le parti fino ad ora intercorse;

Rilevata la necessità di ISPRO di avvalersi con urgenza di un soggetto terzo per la gestione dei fondi contrattuali senza incorrere in soluzioni di continuità, tenuto conto che tale supporto amministrativo è garantito fino al 31/05/2021 dall'Azienda USL Toscana Centro tramite apposito accordo convenzionale, in corso di validità, di cui alla Deliberazione DG ISPRO n. 141/2021;

Dato atto che:

➤ ISPRO, con Prot. n. 1911 del 27 aprile 2021, ha richiesto la collaborazione all'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi per il supporto di gestione tecnico-amministrativa dei propri fondi contrattuali;

Preso atto che:

- l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi:
 - si è resa disponibile a rendere il servizio richiesto da ISPRO, come da accordi intercorsi per vie brevi, inviando una bozza di convenzione come da comunicazione e-mail agli atti dell'ufficio scrivente del 24 maggio 2021;
- al termine delle trattative intercorse tra i due Enti, è stata raggiunta una intesa formalizzata nell'Accordo di cui all'Allegato Lettera "A" e dei relativi sub-allegati che si intendono integralmente richiamati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Precisato che:

- l'attività oggetto dell'Accordo, sarà garantita da AOUC fino al 31/12/2024 con possibilità di proroga tramite intesa formale tra le parti;
- per l'espletamento delle attività oggetto dell'accordo, è stato stimato un fabbisogno di circa 12 ore mensili;
- ISPRO riconoscerà all'Azienda, per lo svolgimento delle attività richieste, un importo di € 63,60 l'ora (al netto di iva) e si impegna pertanto a corrispondere alla stessa un compenso annuo onnicomprensivo così ripartito:
 - € 6.517,72 (IVA inclusa) per l'anno 2021;
 - € 11.173,24 (IVA inclusa) per l'anno 2022;
 - € 11.173,24 (IVA inclusa) per l'anno 2023;
 - € 11.173,24 (IVA inclusa) per l'anno 2024;
- l'importo complessivo che ISPRO si impegna a corrispondere all'Azienda per il supporto all'espletamento delle attività oggetto dell'accordo, è pari a € 40.037,44 (IVA inclusa), per l'intero periodo di validità dell'accordo concordato tra le parti;
- l'importo di cui al punto precedente, dovuto da ISPRO all'Azienda, potrà essere soggetto a variazione in relazione a un maggiore/minore impegno richiesto per le attività contrattualizzate rispetto a quanto programmato;
- il suddetto importo (IVA inclusa), sarà imputato nel bilancio di esercizio per il periodo di competenza relativo, conto economico 3B020321 "Altri servizi non sanitari da pubblico (ASL AO IRCSS Policlinici RT), aut. 22/2021;

Dato atto inoltre che:

- la suddetta convenzione decorre dal 1° giugno 2021, con efficacia estesa anche al periodo eventualmente intercorso tra la suddetta data e quella di apposizione dell'ultima firma in formato digitale;

Precisato altresì che:

➤ ISPRO ha individuato come referente del contratto il Dr. Vieri Gambassi della S.S. Personale che dovrà quindi attestare la regolare esecuzione dell'attività riportata nelle fatture;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione dell'Accordo per il supporto di gestione tecnico-amministrativa dei fondi contrattuali di ISPRO di cui all'Allegato Lettera "A" e relativi sub-allegati, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto ancora di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi della normativa vigente, per motivi di urgenza correlati all'esigenza di regolamentare e formalizzare i rapporti di collaborazione tra ISPRO e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi per la gestione dei fondi contrattuali istituzionali, senza soluzioni di continuità, garantita, fino al 31/05/2021 dall'Azienda USL Toscana Centro tramite apposito atto convenzionale richiamato nelle premesse;

Rilevata la legittimità e la congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l'istruttoria effettuata;

Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo f.f. e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza (ai sensi del D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii.);

DELIBERA

per le motivazioni espresse in parte narrativa che s'intendono integralmente richiamate:

1) di approvare, autorizzandone la stipula, l'Accordo tra ISPRO e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, di cui all'Allegato Lettera "A" e relativi sub-allegati, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di garantire all'Istituto il supporto di gestione tecnico-amministrativa dei fondi contrattuali;

2) di rilevare che l'importo complessivo annuale che ISPRO si impegna a corrispondere all'Azienda, stante il fabbisogno stimato, per il supporto all'espletamento delle attività oggetto dell'accordo, è così ripartito:

- € 6.517,72 (IVA inclusa) per l'anno 2021;
- € 11.173,24 (IVA inclusa) per l'anno 2022;
- € 11.173,24 (IVA inclusa) per l'anno 2023;
- € 11.173,24 (IVA inclusa) per l'anno 2024;

3) di imputare i suddetti importi nel bilancio d'esercizio per il periodo di competenza relativo, conto economico 3B020321 "Atri servizi non sanitari da pubblico (ASL AO IRCSS Policlinici RT), aut. 22/2021;

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della normativa vigente, per motivi di urgenza correlati all'esigenza di regolamentare e formalizzare i rapporti di collaborazione tra ISPRO e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi per la gestione dei fondi contrattuali istituzionali, senza soluzioni di continuità, garantita, fino al 31/05/2021, dall'Azienda USL Toscana Centro tramite apposito atto convenzionale richiamato nelle premesse;

5) di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 42 comma 2, della Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 agosto 2005.

**IL DIRETTORE
SANITARIO
(Dott. Riccardo Poli)**

**IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO f.f.
(Dott. Mario Piccoli Mazzini)**

**IL DIRETTORE
GENERALE
(Prof. Gianni Amunni)**

Elenco degli allegati

Allegato lettera "A"	Accordo tra ISPRO e l'Azienda Ospedaliero – Universitaria Careggi per il servizio di supporto relativo alla gestione dei fondi contrattuali	n. pagine 25
-----------------------------	---	--------------

STRUTTURE AZIENDALI DA PARTECIPARE:

Direzione Aziendale

S.C. Attività Tecnico-Amministrative

S.S. Programmazione e Gestione Risorse Economiche

S.S. Personale

ALLEGATO "A" DELIBERAZIONE DG N. 159

02

28 MAG. 2021

ACCORDO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO RELATIVO ALLA

GESTIONE DEI FONDI CONTRATTUALI

TRA

L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CAREGGI (di seguito Azienda) C.F. e P.I 04612750481, con sede legale in Firenze, Largo Brambilla 3 rappresentata dal Direttore Generale Dott. Rocco Donato Damone, nato a Tolve (Pz) il 29.02.1956;

E

L'ISTITUTO PER LO STUDIO, LA PREVENZIONE E LA RETE ONCOLOGICA (di seguito ISPRO) C.F. 94158910482 e P.I 05872050488, con sede legale in Firenze, Via Cosimo il Vecchio 2, rappresentato dal Direttore Generale Prof. Gianni Amunni, nato a San Giovanni Valdarno (AR) il 06.08.1954;

PREMESSO CHE:

- la pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato, salvo che la legge disponga diversamente (art. 1, comma 1-bis, legge n. 241 del 1990);
- l'art. 43, comma 3, della legge n. 449/1997 prevede la possibilità per le Aziende Sanitarie di stipulare accordi anche con soggetti pubblici e privati dirette a fornire, a titolo oneroso,

consulenze o servizi aggiuntivi a quelli ordinari;

- la Legge n. 448/01, all'art. 29:

✓ al comma 1 autorizza, anche in deroga alle vigenti disposizioni, le pubbliche amministrazioni ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione;

✓ al comma 2, prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di ricorrere a forme di autofinanziamento tramite la cessione di servizi;

- tra l'Azienda e l'ISPRO intercorrono da tempo rapporti di collaborazione, al fine di creare sinergie comuni nelle attività istituzionali;

- l'ISPRO, in mancanza di una propria organizzazione e di personale interno dedicato, ha necessità di avvalersi di un soggetto terzo per la gestione dei propri fondi contrattuali a decorrere dal 01.06.2021;

- l'ISPRO ha chiesto pertanto collaborazione all'Azienda che, disponendo di apposita Unità Operativa dedicata alla gestione dei fondi contrattuali, si è resa disponibile a rendere il servizio richiesto nelle modalità di seguito concordate;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 - OGGETTO E MODALITÀ ESECUTIVE

1. Oggetto di contratto è il supporto di gestione tecnico-amministrativa dei fondi contrattuali che l'Azienda svolgerà, attraverso la propria Unità Operativa Politiche del Personale e Relazioni Sindacali, per l'ISPRO che ne rimarrà titolare con la connessa funzione valutativa e decisionale.

2. L'Azienda svolgerà il servizio oggetto di contratto attenendosi alle istruzioni e indicazioni fornite dall'ISPRO, assumendo la diretta responsabilità del rispetto degli adempimenti gestionali attribuiti (si richiama il successivo comma 4) e dei termini temporali perentori previsti dalla normativa di riferimento, fatti salvi quelli che rimangono di specifica competenza dell'ISPRO, quale titolare della funzione.

3. Al fine di poter garantire una puntuale e piena esecuzione del servizio e compiere tutti gli atti necessari per la completa attuazione delle operazioni autorizzate, anche nei confronti di terzi, l'ISPRO riconosce all'Azienda tutte le necessarie autonomie e deleghe.

4. L'attività di supporto richiesta all'Azienda si

concretizza in particolare:

- predisposizione allegati tecnici di costituzione fondi;
- supporto per la predisposizione dei conseguenti atti deliberativi e relazioni;
- monitoraggio per tipologia di spesa;
- determinazione dei residui di fine anno sulla base delle quadrature fornite da ESTAR, riconciliate con le imputazioni in contabilità generale.

5. I Referenti del contratto sono:

- per l'Azienda: Dott. Gabriele Marconcini,
Direttore della UO Politiche del Personale e
Relazioni Sindacali(marconcinig@aou-
careggi.toscana.it);
- per ISPRO: Dr. Vieri Gambassi, S.S. Personale
(v.gambassi@ispro.toscana.it);

6. L'Azienda provvede inoltre a nominare e comunicare all'ISPRO, a seguito della sottoscrizione del presente contratto, un Referente Operativo all'interno della UO Politiche del Personale e Relazioni Sindacali, che seguirà l'esecuzione delle attività oggetto di contratto e al quale l'ISPRO potrà fare riferimento per le attività contrattualizzate.

7. Per le attività delegate dall'ISPRO all'Azienda è

stato stimato un impegno mensile di circa 12 ore, sono fatte eventuali ulteriori attività sopravvenute, da espletarsi previo accordo tra le parti.

8. Qualsiasi eventuale modifica o integrazione delle attività e condizioni previste dal contratto sarà valida solo se specificamente approvata per iscritto dalle Parti, anche tramite scambio di corrispondenza PEC.

ART.2 - RECIPROCHE OBBLIGAZIONI

1. L'Azienda si impegna in particolare:

- ad adibire alle attività oggetto di contratto personale adeguatamente formato;
- a inviare all'ISPRO i prospetti di sintesi di utilizzo fondi per tipologia di spesa e i residui degli stessi;
- ad assicurare all'ISPRO, fatte salve eventuali situazioni di impossibilità sopravvenuta, la disponibilità di ogni atto o documento custodito presso le proprie strutture relativo all'attività considerata;

2. L'ISPRO si impegna in particolare a:

- informare prontamente l'Azienda di ogni richiesta pervenuta dagli organi di vigilanza e controllo, nonché di ogni altra informazione rilevante ai

fini dell'esecuzione del contratto;

- consegnare all'Azienda, in tempo utile per l'esecuzione nei termini di legge, i documenti necessari allo svolgimento delle attività previste, nei quali tutti i dati dovranno essere espressi in modo chiaro, completo e veritiero;
- prestare all'Azienda la necessaria collaborazione al fine di consentire il supporto richiesto nelle modalità convenute e nel rispetto dei termini di legge.

3. Le parti si impegnano alla massima reciproca disponibilità in caso di richieste provenienti dall'Autorità Giudiziaria, dalla Polizia Giudiziaria, dall'Amministrazione finanziaria o dagli Organi di vigilanza e controllo per le attività contrattualizzate.

ART.3 - VERIFICA E CONTROLLO

1. L'ISPRO può sempre esercitare un'attività di controllo sull'attività svolta per suo conto dall'Azienda. In particolare:
- valuta costantemente se l'operato soddisfa le proprie aspettative, sotto il profilo della qualità del supporto reso e delle metodologie adottate;
 - verifica l'attività prestata attraverso un

continuo confronto tra gli esiti e i livelli previsti dalla normativa di riferimento e le indicazioni dallo stesso fornite all'Azienda (art. 1 comma 2).

ART.4 - COMPENSI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Per l'attività oggetto di contratto l'ISPRO riconoscerà all'Azienda un importo di 63,60 Euro l'ora (oltre IVA), per un importo di Euro 9.158,40 annue (oltre IVA pari a euro 2.014,84), per un totale annuo omnicomprensivo di euro 11.173,24, fatti salvi eventuali adeguamenti dovuti a nuove disposizioni di legge sull'aliquota.

2. L'importo di cui al punto precedente dovuto dall'ISPRO all'Azienda, potrà essere soggetto a variazione in relazione a un maggiore/minore impegno richiesto per le attività contrattualizzate rispetto a quanto programmato all'articolo 1, comma 6, previo accordo tra le Parti.

3. L'Azienda emetterà, con cadenza trimestrale, fatturazione elettronica con le ore svolte nel periodo intestata a: Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica - P. IVA 05872050488 e C.F.94158910482, CODICE UNIVOCO UFGYVH.

4. Gli importi dovuti dall'ISPRO dovranno affluire direttamente all'Azienda, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, mediante bonifici bancari intestati al Tesoriere dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi (IBAN IT06V0306902887100000046016) presso Intesa Sanpaolo SPA, via Bufalini 4 - Firenze, con la causale indicata in fattura.

5. Nel caso in cui si giunga anticipatamente alla conclusione del rapporto contrattuale, sarà assicurata dall'ISPRO la copertura dei costi sostenuti dall'Azienda per le attività effettivamente rese.

ART. - 5 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Per le attività oggetto di contratto il titolare del trattamento dati è l'ISPRO e l'Azienda è il Responsabile esterno incaricato tramite apposito atto di nomina (Allegato A1 al contratto).

2. Durata del trattamento, natura e finalità del trattamento, tipo di dati personali e categorie di interessati, obblighi e diritti del Titolare del trattamento sono disciplinati dall'atto redatto e sottoscritto, prima dell'inizio delle attività, ex art. 28 paragrafo 3 del Regolamento UE 679/2016.

3. I dati forniti dalle Parti, e relativi ai soggetti

che svolgono le attività dedotte in contratto e a quelli che effettuano attività amministrative funzionali alla gestione del rapporto contrattuale, saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, paragrafo 1 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Il conferimento di tali dati tra le Parti è obbligatorio al fine di adempiere a tutti gli obblighi comunque connessi alla gestione ed esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto. Le Parti si danno reciprocamente atto che le persone che agiscono per loro conto sono state informate sull'utilizzo dei propri dati personali.

ART. 6 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

1. Le Parti si impegnano al rispetto della normativa nazionale sulla prevenzione della corruzione (L. n. 190 del 2012 e successivi decreti attuativi).
2. Le Parti si riservano di sospendere il presente contratto qualora ravvisino un possibile conflitto di interessi, un pregiudizio o danno all'immagine o alle proprie iniziative o attività.
3. Le Parti sono tenute a fornire tutte le reciproche informazioni richieste dal D.Lgs n. 33 del 2013, ai fini dell'adempimento dei relativi obblighi di

trasparenza.

ART.7 - DECORRENZA E DURATA DEL RAPPORTO

1. Il contratto decorre dal 01/06/2021 fino al 31.12.2024, con efficacia estesa anche al periodo eventualmente intercorso tra il 1° giugno 2021 e la data di apposizione dell'ultima firma in formato digitale.

2. Il contratto può essere prorogato di comune accordo tra le Parti, con scambio di corrispondenza PEC.

3. La disdetta anticipata deve essere comunicata con preavviso di almeno 90 giorni a mezzo PEC.

ART. 8 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. L'Azienda si impegna a manlevare l'ISPRO da ogni pretesa o azione, giudiziaria o stragiudiziale, di terzi connessa alle attività assegnate e svolte di propria iniziativa sotto la diretta responsabilità e a risarcire o tenere indenne l'Istituto da eventuali danni, sanzioni, perdite o costi subiti in conseguenza di inadempimenti degli obblighi derivanti dal presente contratto o dalla normativa di riferimento.

2. L'Azienda non sarà responsabile per qualsiasi danno l'ISPRO possa subire a causa di:

- inadempimenti derivanti in tutto o in parte da forza

maggiore, caso fortuito, intendendosi per tali eventi, circostanze e altre ragioni verificatesi al di fuori del controllo della stessa;

- nel caso abbia agito seguendo le istruzioni e indicazioni impartite dall'ISPRO;

- nel caso in cui l'ISPRO non abbia provveduto a fornire le necessarie informazioni e/o inviare la documentazione nei tempi utili.

3. Le parti si impegnano a risolvere in via bonaria tra loro qualsiasi controversia insorga sul presente contratto.

4. Le parti, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 28/2010, potranno sottoporre la relativa controversia a un preliminare tentativo di conciliazione in base al Regolamento Nazionale di Mediazione.

ART. 9 - NORME FINALI

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal contratto si fa rinvio alle vigenti disposizioni in materia.

2. L'entrata in vigore di disposizioni normative di legge, successive al presente contratto, che rechino una disciplina diversa da quella in esso prevista, comporta l'immediata caducazione delle disposizioni incompatibili e la diretta applicazione della disciplina sopravvenuta fino al

relativo adeguamento.

ART. 10 - SPESE E REGISTRAZIONE

3. Le spese di bollo derivanti dal presente contratto sono a carico dell'ISPRO.

4. L'imposta di bollo viene assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Firenze Prot. n. 51765 del 07/11/2008. Essa sarà registrata solo in caso d'uso a spese della parte che avrà interesse a farlo.

ART. 11 - FIRMA

1. In base all'articolo 15, comma 2 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il presente contratto è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale".

2. Il contratto consta di n. 11 articoli, n. 13 pagine ed è conservato agli atti dalla competente Unità Operativa dell'Azienda.

Letto approvato e sottoscritto.

Per l'Istituto per lo Studio la Prevenzione e la Rete

Oncologica

Il Direttore Generale

Prof. Gianni Amunni

.....

Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi

Il Direttore Generale

Dott. Rocco Donato Damone

.....

ALLEGATO A1

**ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI AI SENSI
DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679**

TRA

l'Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica, di seguito denominato ISPRO, partita IVA n. 05872050488, codice fiscale 94158910482, con sede legale in Via Cosimo il Vecchio, 2 Firenze, nella persona del Prof. Gianni Amunni nato a San Giovanni Valdarno (AR) il 06/08/1954 in qualità di Direttore Generale e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede stessa, di seguito anche come "Istituto",

E

l'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi (di seguito Azienda) C.F. e P.I 04612750481, con sede legale in Firenze, Largo Brambilla 3 rappresentata dal Direttore Generale Dott. Rocco Donato Damone, nato a Tolve (Pz) il 29.02.1956;

Premesso che:

- l'art. 28, par. 3, del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation), di seguito anche GDPR, prevede che i trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento da parte di un Responsabile del trattamento siano regolati da un contratto o da altro atto giuridico che determini la materia del trattamento, la durata, la natura e la finalità, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;
- l'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 riconosce, altresì, al Titolare del trattamento la facoltà di avvalersi di uno o più responsabili del trattamento dei dati, che abbiano esperienza, capacità, conoscenza per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del regolamento, anche relativamente al profilo della sicurezza;
- l'Istituto e l'Azienda hanno stipulato un Accordo (di seguito Accordo) per il servizio di supporto relativo alla gestione dei fondi contrattuali giusta deliberazione del Direttore Generale n. _____ e che l'art. 6 e che di tale Accordo prevede che per le attività oggetto del contratto il Titolare del trattamento dei dati è l'Istituto e l'Azienda è il Responsabile esterno incaricato tramite appositi atto di nomina.

Il Direttore Generale

- ai fini del rispetto della normativa, ciascuna persona che tratta dati personali deve essere autorizzata e istruita in merito agli obblighi normativi per la gestione dei suddetti dati durante lo svolgimento delle proprie attività;
- tenuto conto delle attività di trattamento necessarie e/o opportune per dare esecuzione agli obblighi concordati tra le Parti, previa valutazione di quanto imposto dal Regolamento (UE) n. 2016/679, il Titolare ha ritenuto che il Responsabile presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) n. 2016/679 ed a garantire la tutela dei diritti e la libertà degli interessati coinvolti nelle suddette attività di trattamento anche alla luce di quanto previsto dalla Legge regionale Toscana N. 74/2017;
- tale nomina non comporta alcuna modifica della qualifica professionale del Responsabile e/o degli obblighi concordati tra le Parti. <questo va mantenuto?>

Tutto quanto sopra premesso

l'Istituto, in qualità di Titolare del Trattamento, con la presente

NOMINA

in attuazione alle disposizioni del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE (nel seguito "GDPR"), l'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi **RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI** ai sensi dell'art. 28 del GDPR per il trattamento dei dati personali di cui è Titolare l'Istituto e di cui il Responsabile può venire a conoscenza nell'esercizio delle attività espletate per conto del Titolare relativamente alle attività di supporto di gestione tecnico-amministrativa dei fondi contrattuali che l'Azienda svolgerà, attraverso la propria Unità Operativa Politiche del Personale e Relazioni Sindacali, per l'ISPRO che ne rimarrà titolare con la connessa funzione valutativa e decisionale, affidate dal Titolare al Responsabile.

Articolo 1 - Natura e finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per la corretta esecuzione delle attività concordate tra le Parti e di cui al citato Accordo.

Articolo 2 - Categorie di dati personali trattati

Il Direttore Generale

Il Responsabile del trattamento per espletare le attività pattuite tra le Parti per conto del Titolare tratta direttamente o anche solo indirettamente le seguenti categorie di dati:

- dati personali, di cui all'art. 4 n. 1 del GDPR;
- dati rientranti nelle categorie “particolari” di dati personali (p.e. dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute, alla vita sessuale, all'orientamento sessuale della persona) di cui all'art. 9 del GDPR;
- dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza di cui all'art. 10 GDPR.

Articolo 3 - Categorie di interessati cui si riferiscono i dati trattati

Per effetto della presente nomina, le categorie di interessati i cui dati personali possono essere trattati, sono:

- dipendenti/collaboratori;
- familiari dei dipendenti/collaboratori;
- personale che opera a qualsiasi titolo e/o in forza di qualsivoglia atto all'interno dell'Istituto.

Articolo 4 - Obbligo alla riservatezza

Trattandosi di dati personali e/o c.d. sensibili (categorie particolari di dati), il responsabile e i propri dipendenti e collaboratori sono tenuti alla assoluta riservatezza analogamente al segreto professionale e, così come previsto dal D.P.R. 62/2013 che il Responsabile si è impegnato a rispettare, al segreto d'ufficio, e comunque a trattare i dati in maniera confidenziale e riservata, evitando l'eventuale comunicazione e/o conoscenza da parte di soggetti non autorizzati.

Articolo 5 – Disponibilità e uso dei dati

Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato da parte del Responsabile:

- i dati non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti e dovranno essere restituiti alla conclusione o revoca dell'incarico, o in qualsiasi momento il Titolare ne faccia richiesta;
- il Responsabile si impegna a non vantare alcun diritto sui dati e sui materiali presi in visione o comunque acquisiti.

Coerentemente con quanto prescritto dal GDPR, è esplicitamente fatto divieto al Responsabile di inviare messaggio pubblicitari, commerciali o promozionali, e comunque di contattare gli “interessati” per finalità diverse da quelle specificate nel presente atto.



Articolo 6 - Cessazione del trattamento

Una volta cessati i trattamenti oggetto della Convenzione nonché di eventuali modifiche o integrazioni alla stessa, e salvo rinnovo, il Responsabile si impegna a restituire al Titolare i dati personali acquisiti, pervenuti a sua conoscenza o da questi elaborati in relazione all'esecuzione del servizio prestato e, solo successivamente, si impegna a cancellarli dai propri archivi oppure distruggerli, ad eccezione dei casi in cui i dati debbano essere conservati in virtù di obblighi di legge. Resta inteso che la dimostrazione delle ragioni che giustificano il protrarsi degli obblighi di conservazione è a carico del Titolare e che le uniche finalità perseguibili con tali dati sono esclusivamente circoscritte a rispondere a tali adempimenti normativi.

Articolo 7 - Validità e Revoca della nomina

La presente nomina avrà validità dalla sua sottoscrizione, dalla quale decorrono tutti gli obblighi posti a carico del Responsabile del trattamento ai sensi della presente nomina fino alla data di cessazione degli effetti dell'Accordo per qualsivoglia causa, momento a partire dal quale anche la presente nomina si intenderà aver cessato i propri effetti.

Il Titolare dispone altresì della facoltà di revoca della presente nomina.

La presente nomina non costituisce aggravio in capo al Responsabile, rientrando la medesima negli obblighi normativi che regolano i rapporti con il Titolare sotto il profilo della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Articolo 8 - Sub-responsabili

Il Responsabile del trattamento è autorizzato in via generale a ricorrere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 par. 4 del RGPD, a uno o più soggetti (di seguito sub-responsabili del trattamento) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto dell'Istituto, disciplinando il rapporto con atto giuridico o contratto teso a circoscrivere i rispettivi ambiti di responsabilità e facendo sottoscrivere al sub-responsabile le medesime condizioni applicate nel presente atto di nomina.

Il Responsabile adotta nei confronti del sub-responsabile gli stessi obblighi in materia di protezione di dati personali già in capo al Responsabile del trattamento e derivanti dalla sottoscrizione del presente atto di nomina.

Il Direttore Generale

Qualora il sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile.

Il Responsabile del trattamento dovrà trasmettere all'Istituto la denominazione del sub-responsabile del trattamento, nonché di ogni altra modifica riguardante l'aggiunta o la sostituzione con altri sub-responsabili del trattamento, dando al Titolare la possibilità di opporsi.

Articolo 9 - Designazione e autorizzazione degli incaricati

Il Responsabile del trattamento garantisce la puntuale individuazione dei soggetti operanti a qualsiasi titolo nella propria organizzazione quali soggetti autorizzati al trattamento.

In particolare, il Responsabile del trattamento si impegna a consentire l'accesso e il trattamento dei dati personali solo a personale debitamente formato e specificamente designato anche ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.

Il Responsabile si impegna ad effettuare per iscritto le nomine e limitare l'accesso e il trattamento ai soli dati personali necessari per lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione.

Il personale autorizzato dovrà ricevere idonea e specifica formazione in relazione al rispetto delle misure organizzative e tecniche, in particolare alle misure di sicurezza adottate, adeguate ad assicurare la tutela dei dati personali trattati nel rispetto delle previsioni normative e della prassi in materia.

Nello specifico il Responsabile:

- individua le persone autorizzate al trattamento dei dati impartendo loro, per iscritto, istruzioni dettagliate in merito alle operazioni consentite e alle misure di sicurezza da adottare in relazione alle criticità dei dati trattati;
- vigila regolarmente sulla puntuale applicazione da parte delle persone autorizzate di quanto prescritto, anche tramite verifiche periodiche;
- garantisce l'adozione dei diversi profili di autorizzazione delle persone autorizzate, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari alle operazioni di trattamento consentite rispetto alle mansioni svolte;
- verifica periodicamente la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione di tutte le persone autorizzate, modificando tempestivamente detto profilo ove necessario (es. cambio di mansione);
- cura la formazione e l'aggiornamento professionale delle persone autorizzate che operano sotto la sua responsabilità circa le disposizioni di legge e regolamentari in materia di tutela dei dati personali.

Il Direttore Generale

Il Responsabile, su richiesta, invia al Titolare del trattamento a mezzo P.E.C. l'elenco nominativo con specifica evidenza delle relative mansioni dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali svolti per suo conto e nell'ambito della Convenzione/Contratto.

Articolo 10 – Responsabile della protezione dei Dati

Il Responsabile si impegna a nominare e comunicare al Titolare il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.

Articolo 11 - Diritti degli interessati

Premesso che l'esercizio dei diritti riconosciuti all'interessato ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR sarà gestito direttamente dal Titolare, il Responsabile si rende disponibile a collaborare con il Titolare stesso fornendogli tutte le informazioni necessarie a soddisfare le eventuali richieste ricevute in tal senso.

Il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

In particolare, il Responsabile dovrà comunicare al Titolare, senza ritardo e comunque non oltre le 72 ore dalla ricezione, le istanze eventualmente ricevute e avanzate dagli interessati in virtù dei diritti previsti dalla vigente normativa (es. diritto di accesso, ecc.) e a fornire le informazioni necessarie al fine di consentire al Titolare di evadere le stesse entro i termini stabiliti dalla normativa.

Articolo 12 - Registro dei trattamenti

Il Responsabile mantiene un registro (in forma scritta e/o in formato elettronico) di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare, contenente:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile e/o dei suoi Sub – Responsabili;
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare;
- ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate adottate;
- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

Il Responsabile garantisce, inoltre, di mettere a disposizione del Titolare e/o dell'Autorità di controllo che ne dovessero fare richiesta, il suddetto registro dei trattamenti.



Il Direttore Generale

Il Responsabile si impegna a coadiuvare il Titolare nella redazione del proprio Registro delle attività di trattamenti, segnalando anche, per quanto di propria competenza, eventuali modifiche da apportare al Registro.

Articolo 13 - Sicurezza dei dati personali

Il Responsabile è tenuto, ai sensi dell'art. 32 del GDPR, ad adottare le necessarie e adeguate misure di sicurezza (eventualmente anche ulteriori rispetto a quelle nel seguito indicate) in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non consentito ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, o il trattamento non conforme alle finalità della raccolta.

Il Responsabile fornisce al titolare l'elenco delle adeguate misure di sicurezza adottate.

Articolo 14 - Sicurezza e Amministrazione del Sistema (ADS)

Il Responsabile fornirà al Titolare la lista nominativa degli ADS, con questi intendendo le persone fisiche che svolgono per conto del Responsabile ed in esecuzione dei compiti concordati ed affidati dal Titolare, attività di gestione e manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i software complessi che trattano dati del Titolare, le reti locali e gli apparati di sicurezza di quest'ultimo, o comunque che possano intervenire sulle misure di sicurezza a presidio dei medesimi dati. Con riferimento ai soggetti individuati, il Responsabile deve comunicare rispetto ad ognuno i compiti e le operazioni svolte.

Articolo 15 - Compiti e istruzioni per il Responsabile

Il Responsabile ha il potere ed il dovere di trattare i dati personali indicati nel rispetto della normativa vigente, attenendosi sia alle istruzioni di seguito fornite, sia a quelle che verranno rese note dal Titolare mediante procedure e/o comunicazioni specifiche.

Il Responsabile dichiara espressamente di comprendere ed accettare le istruzioni di seguito rappresentate e si obbliga a porre in essere, nell'ambito dei compiti contrattualmente affidati, tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa di riferimento in materia di tutela dei dati personali al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alla raccolta.

Articolo 16 - Modalità di trattamento e requisiti dei dati personali

Il Direttore Generale

Il Responsabile si impegna:

- a trattare direttamente, o per il tramite dei propri dipendenti, collaboratori esterni, consulenti, etc. – specificamente designati incaricati del trattamento - i dati personali del Titolare, per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, nonché nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, nonché, infine, dalle presenti istruzioni;
- non divulgare o rendere noti a terzi - per alcuna ragione ed in alcun momento, presente o futuro ed anche una volta cessati i trattamenti oggetto della Convenzione - i dati personali ricevuti dal Titolare o pervenuti a sua conoscenza in relazione all'esecuzione del servizio prestato, se non previamente autorizzato per iscritto dal Titolare, fatti salvi eventuali obblighi di legge o ordini dell'Autorità Giudiziaria e/o di competenti Autorità amministrative;
- collaborare con il Titolare per garantire la puntuale osservanza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- dare immediato avviso al Titolare in caso di cessazione dei trattamenti concordati;
- non creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione del Titolare, fatto salvo quando ciò risulti strettamente indispensabile ai fini dell'esecuzione degli obblighi assunti;
- in caso di ricezione di richieste specifiche avanzate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o altre autorità, a coadiuvare il Titolare per quanto di sua competenza;
- segnalare eventuali criticità al Titolare che possono mettere a repentaglio la sicurezza dei dati, al fine di consentire idonei interventi da parte dello stesso;
- coadiuvare, su richiesta, il Titolare ed i soggetti da questo indicati nella redazione della documentazione necessaria per adempiere alla normativa di settore, con riferimento ai trattamenti di dati effettuati dal Responsabile in esecuzione delle attività assegnate.

Articolo 17 - Istruzioni specifiche per il trattamento dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati

Il Responsabile deve:

- verificare la corretta osservanza delle misure previste dal Titolare in materia di archiviazione nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, potendo derivare gravi conseguenze da accessi non autorizzati alle informazioni oggetto di trattamento;

Il Direttore Generale

- prestare particolare attenzione al trattamento dei dati personali rientranti nelle categorie particolari e/o relative a condanne penali o reati degli interessati conosciuti, anche incidentalmente, in esecuzione dell'incarico affidato, procedendo alla loro raccolta e archiviazione solo ove ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività di competenza e istruendo in tal senso le persone autorizzate che operano all'interno della propria struttura;
- conservare, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, la documentazione contenente dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati adottando misure idonee al fine di evitare accessi non autorizzati ai dati, distruzione, perdita e/o qualunque violazione di dati personali;
- vigilare affinché i dati personali degli interessati vengano comunicati solo a quei soggetti preventivamente autorizzati dal Titolare che presentino garanzie sufficienti secondo le procedure di autorizzazione disposte e comunicate dal Titolare. Sono altresì consentite le comunicazioni richieste per legge nei confronti di soggetti pubblici;
- sottoporre preventivamente al Titolare, per una sua formale approvazione, le richieste di dati da parte di soggetti esterni;
- non diffondere i dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati degli interessati;
- segnalare eventuali criticità nella gestione della documentazione contenente dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati al fine di consentire idonei interventi da parte del Titolare.

Articolo 18 – Violazione dei dati

Il Responsabile si impegna a notificare al Titolare, senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, e comunque entro 24 ore, con comunicazione da inviarsi all'indirizzo PEC del titolare, ogni violazione dei dati personali (*data breach*) fornendo, altresì:

- la descrizione della natura della violazione e l'indicazione delle categorie dei dati personali e il numero approssimativo di interessati coinvolti;
- comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- la descrizione delle probabili conseguenze;
- la descrizione delle misure adottate o di cui dispone per porre rimedio alla violazione o, quantomeno, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Fermo quanto sopra previsto, il Responsabile si impegna a prestare ogni più ampia assistenza al Titolare al fine di consentirgli di assolvere agli obblighi di cui agli artt. 33 - 34 del GDPR.



Il Direttore Generale

Una volta definite le ragioni della violazione, il Responsabile di concerto con il Titolare e/o altro soggetto da quest'ultimo indicato, su richiesta, si attiverà per implementare nel minor tempo possibile tutte le misure di sicurezza fisiche e/o logiche e/o organizzative atte ad arginare il verificarsi di una nuova violazione della stessa specie di quella verificatasi, al riguardo anche avvalendosi dell'operato di subfornitori.

Articolo 19 - Valutazione di impatto e consultazione preventiva

Con riferimento agli artt. 35 e 36 del GDPR, il Responsabile si impegna, su richiesta, ad assistere il Titolare nelle attività necessarie all'assolvimento degli obblighi previsti dai succitati articoli, sulle base delle informazioni in proprio possesso, in ragione dei trattamenti svolti in qualità di Responsabile del trattamento, ivi incluse le informazioni relative agli eventuali trattamenti effettuati dai Sub - Responsabili.

Articolo 20 - Trasferimento dei dati personali

Il Responsabile del trattamento si impegna a circoscrivere gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (es. memorizzazione, archiviazione, conservazione dei dati sui propri server) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in Paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal Regolamento UE 2016/679 CAPO V.

Articolo 21 - Attività di audit

Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di sicurezza descritti nel presente documento e, in generale, il rispetto delle obbligazioni assunte in forza del presente atto e del GDPR, consentendo e, su richiesta, contribuendo alle attività di audit, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto da esso incaricato. Qualora il Titolare rilevasse comportamenti difformi a quanto prescritto dalla normativa in materia nonché dalle disposizioni contenute nei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, provvederà a darne comunicazione al Responsabile, senza che ciò possa far venire meno l'autonomia dell'attività di impresa del Responsabile ovvero possa essere qualificato come ingerenza nella sua attività.

Articolo 22 - Ulteriori istruzioni

Il Responsabile comunica tempestivamente al Titolare qualsiasi modificazione di assetto organizzativo o di struttura proprietaria che dovesse intervenire successivamente all'affidamento dell'incarico, affinché il Titolare possa accertare l'eventuale sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dalla vigente normativa o il venir



Il Direttore Generale

meno delle garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per il corretto trattamento dei dati oggetto della presente nomina. Il Responsabile informa prontamente il Titolare delle eventuali carenze, situazioni anomale o di emergenza rilevate nell'ambito del servizio erogato - in particolare ove ciò possa riguardare il trattamento dei dati personali e le misure di sicurezza adottate dal Responsabile - e di ogni altro episodio o fatto rilevante che intervenga e che riguardi comunque l'applicazione del GDPR (ad es. richieste del Garante, esito delle ispezioni svolte dalle Autorità, ecc.) o della normativa nazionale ancorché applicabile.

Articolo 23 - Codici di Condotta e Certificazioni

Il Responsabile si impegna a comunicare al Titolare l'adesione a codici di condotta approvati ai sensi dell'art. 40 del GDPR e/o l'ottenimento di certificazioni che impattano sui servizi offerti al Titolare, intendendo anche quelle disciplinate dall'art. 42 del GDPR.

Articolo 24 – Norme finali e responsabilità

Il Titolare, poste le suddette istruzioni e fermi i compiti sopra individuati, si riserva, nell'ambito del proprio ruolo, di impartire per iscritto eventuali ulteriori istruzioni che dovessero risultare necessarie per il corretto e conforme svolgimento delle attività di trattamento dei dati collegate all'accordo vigente tra le Parti, anche a completamento ed integrazione di quanto sopra definito. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 7 circa il termine di efficacia della presente nomina, il Responsabile dichiara sin d'ora di mantenere indenne e manlevato il Titolare da qualsiasi danno, onere, spesa e conseguenza che dovesse derivare al Titolare stesso a seguito della violazione, da parte del Responsabile o di suoi Sub – Responsabili, dalla violazione delle pattuizioni contenute nel presente atto o delle istruzioni contenute nei relativi atti di nomina anche in seguito a comportamenti addebitabili ai loro dipendenti, rappresentanti, collaboratori a qualsiasi titolo.

Firenze, li _____

p. Istituto per lo Studio, la Prevenzione e
la Rete Oncologica
Il Direttore Generale
Prof. Gianni Amunni

p. Azienda Ospedaliera Universitaria
Careggi
il Direttore Generale
Dr. Rocco Donato Damone